MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Art. 7

Per le finalita' di cui al precedente articolo 1 il presidente della Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzato ad attivare i necessari mutui di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Per l'immediato avvio degli interventi la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assicurare i necessari fondi con apposite anticipazioni di cassa.

Versione in vigore dal 29 aprile 1982, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-l-approvvigionamento-idrico-alle/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it